



Le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione del rifiuto

sito gestito da



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di



UNIONCAMERE





ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Il formulario di identificazione (FIR) come stabilito dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 accompagna il trasporto dei rifiuti.

Il FIR è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.



Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59

- definisce il **nuovo modello di FIR** che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
- fissa una scadenza unica a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il **FIR in formato digitale**;
- prevede l'**obbligo di vidimazione digitale** (sia per i FIR cartacei che digitali);
- stabilisce l'obbligo di **trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi**;
- mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l'**obbligo di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.



Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

- i soggetti **obbligati all'emissione e alla gestione** del formulario di identificazione del rifiuto;
- i soggetti **esonerati dall'emissione** e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private) ;
- la possibilità in alcuni casi (es. spedizioni transfrontaliere) di sostituire il FIR con **documenti alternativi** ;
- regimi particolari previsti dall'art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione) ;
- responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore ;
- l'esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.



FIR: i tempi


Fino al **12 febbraio 2025** il formulario di trasporto si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 145/1998 in formato cartaceo

Dal **13 febbraio 2025** e fino al **12 febbraio 2026** il FIR si tiene ancora in formato cartaceo con il **nuovo modello** da vidimare digitalmente.

Dalla data unica del **13 febbraio 2026** i produttori iscritti al RENTRI emettono il FIR in formato digitale.
I produttori non tenuti all'iscrizione al RENTRI continuano a produrre i FIR cartacei.



FIR cartaceo fino al 12 febbraio 2025



I produttori emettono il **FIR cartaceo** con i vecchi modelli previsto dal DM 145 del 1998:

- con compilazione manuale o con sistemi gestionali;
- con vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio delle Camere di commercio VIVIFIR.

FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025



I produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- manualmente

La vidimazione avviene tramite il RENTRI.

I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

Gestione del nuovo FIR cartaceo

Il produttore **stampa il FIR cartaceo in due copie** e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario **aggiungono le informazioni di competenza** e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette, al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la **riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario**.

La **trasmissione** della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.





FIR digitale dal 13 febbraio 2026



Il FIR è emesso in formato **digitale** dai **produttori iscritti** al RENTRI.

La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

- i **sistemi gestionali degli operatori**;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica **tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali**.

Attenzione



il FIR è emesso in formato digitale esclusivamente:

- Per i rifiuti pericolosi
- Per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non vi è obbligo di emissione del FIR in formato digitale



Gestione del FIR digitale

Il trasportatore e il destinatario **aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto** tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il FIR digitale deve essere **sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore** prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

La sottoscrizione può essere effettuata anche **mediante il certificato rilasciato dal RENTRI**.

Il **destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI**, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, **il FIR completo** e firmato da tutti i soggetti.



Responsabilità



La **trasmissione del formulario controfirmato** e datato in arrivo dal destinatario consente al produttore, nel caso di conferimento a soggetto autorizzato:

- di adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006 **per escludere la responsabilità del produttore per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti;**
- vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006 **per la verifica dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.**



Trasmissione dei dati al RENTRI

Dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari iscritti **trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi** nelle tempistiche fissate nei decreti direttoriali.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- **interoperabilità** tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.



Servizi di supporto per il FIR cartaceo



Nel caso di **FIR cartaceo** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- stampare il FIR vidimato digitalmente.

Il servizio è rivolto sia agli **operatori iscritti** al RENTRI che ai **soggetti non iscritti**.

Servizi di supporto per il FIR digitale

Nel caso di **FIR digitale** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere il FIR vidimato in formato digitale e sottoscriverlo digitalmente;
- condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l'integrazione dei dati di loro competenza.

L'applicazione, che è **disponibile anche per dispositivi mobili**, permette la **trasmissione al RENTRI**:

- della copia completa del FIR;
- dei dati del FIR nel caso di rifiuti pericolosi.





Certificati di dominio rilasciati dal RENTRI

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibile **certificati digitali** di tipo sigillo elettronico per l'**applicazione della firma digitale nella comunicazione** dei dati tra i sistemi gestionali e il RENTRI.

Attraverso tali certificati è consentito di **comunicare esclusivamente con il RENTRI** nel rispetto delle regole tecniche e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Il RENTRI rilascia anche un **secondo certificato** che può essere utilizzato per la **sottoscrizione digitale dei formulari**.

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI ed ai soggetti delegati di cui all'art. 18 del Regolamento, e in particolare alle strutture tecniche informatiche di cui loro si avvalgono.



Novità modelli

La modulistica è stata modificata per **codificare situazioni e casistiche** sino ad ora gestite esclusivamente attraverso le annotazioni, ed in particolare:

- sezione specifica per il trasporto intermodale;
- inserimento dei dati dell'intermediario;
- presenza di riquadri dedicati da utilizzare in caso di trasbordo, respingimento e sosta tecnica.

Le istruzioni per la compilazione dei modelli sono definite nei decreti direttoriali.





Per approfondimenti

Sul sito www.rentri.gov.it sono disponibili:

- i decreti direttoriali contenenti le modalità operative per la trasmissione dei dati, i requisiti informatici per l'interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto agli operatori;
- le modalità di compilazione dei nuovi modelli;
- portale di supporto con schede informative e assistente digitale;
- accesso all'help desk telematico;
- tutorial e presentazioni di approfondimento.

